



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

**Al Rettore
Al Direttore Generale
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI**

del 07/02/2018

Oggetto: Acquisizione dei cd. "24 crediti formativi universitari"

Si trasmette nota allegata concernente l'oggetto
cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 3°

Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari

Ai Rettori delle Università

LORO SEDI

e p.c. Al Capo del Dipartimento per la
Formazione superiore e per la Ricerca
M.I.U.R.

Al Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
M.I.U.R.

LORO SEDI

OGGETTO: Acquisizione dei cd. "24 crediti formativi universitari" di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 10 agosto 2017, n. 616 - Segue nota prot. 29999 del 25 ottobre 2017 e nota prot. 35108 del 13 dicembre 2017.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, e in particolare facendo seguito ai chiarimenti forniti nella note sopra citate, si ritiene opportuno ribadire ulteriormente quanto segue, alla luce dei riscontri pervenuti alla scrivente in merito alle modalità con le quali codeste Università stanno assolvendo agli adempimenti che la citata normativa pone a loro carico.

In linea generale, si richiama l'attenzione degli Atenei al rispetto di quanto previsto nel D.M. 10 agosto 2017, n. 616.

In primo luogo si ricorda che deve essere solo e soltanto l'Istituzione universitaria a certificare il raggiungimento dei 24 CFU. Tale certificazione, quindi, non può essere sostituita da mere autocertificazioni dello studente. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 616/2017, è infatti l'istituzione universitaria o accademica dove il percorso formativo viene svolto a dover certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, ad indicare gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti.

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 6120



E' quindi l'istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo a dover eventualmente riconoscere come validi e certificare i crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari. È sempre l'istituzione universitaria o accademica e non lo studente a doverne verificare la pertinenza rispetto ai settori di cui al comma 3, e la coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al decreto n. 616/2017, nonché la riconducibilità al percorso formativo previsto.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso di competenze acquisite nel corso del *curriculum* precedente dello studente, la certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall'Istituzione universitaria che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Si ribadisce che tale certificazione "unica" prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra i vari Atenei. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall'Ateneo presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFU.

Per quanto concerne i crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, si ribadisce ancora quanto già chiarito nella nota 29999 del 25 ottobre 2017 e cioè che la singola Università, che può rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa, deve indicare le attività svolte, comprese di S.S.D., C.F.U., votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato. Sulla base delle suddette attestazioni, l'Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, deve rilasciare apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. n. 616/17.

Sul punto è appena il caso di aggiungere e specificare che è fortemente auspicabile che gli Atenei presso i quali lo studente abbia maturato crediti nel corso degli studi universitari provvedano a certificare, in tempo utile per gli interessati, un elenco dei soli insegnamenti ritenuti "riconoscibili" ai fini del conseguimento dei 24 C.F.U., facilitando il compito dell'Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, mentre quest' ultima Istituzione, che avrà poi l'onere di rilasciare apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. n. 616/17, potrà eventualmente rifarsi ai predetti attestati o allegarli, esonerando i candidati dall'onere di ripetere esami nei CFU già conseguiti.

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 6120



Da ultimo, ma non per ultimo, giova nuovamente rammentare quanto già chiarito dal MIUR nella nota prot. 35108 del 13 dicembre 2017 e cioè che, al fine dell'acquisizione in tutto o in parte dei 24 CFU validi per la partecipazione al concorso per l'insegnamento, gli iscritti ad un Dottorato, da considerarsi Dottorandi fino alla data della discussione della tesi di ricerca, possono comunque acquisire i 24 CFU durante il loro intero percorso formativo o con esami singoli o iscrivendosi ai percorsi attivati *ad hoc* dalle Università, senza che in ogni caso possa configurarsi alcuna forma incompatibilità.

In conclusione, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati e appena accennati, fermo restando ogni altro adempimento od obbligo previsto dalla legge, si auspica un maggiore coordinamento tra le Istituzioni universitarie interessate, anche mediante una condivisione tra i singoli Atenei, nell'ottica della massima collaborazione tra tutte le parti in causa, di modelli di certificazioni il più possibile conformi alla normativa vigente, tanto più alla luce della complessità delle attività richieste e previste nonché del numero dei soggetti portatori di interesse a vario titolo coinvolti nella materia che ci occupa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA



Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 6120

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it
Tel. 06 5849 7426 – Fax–06 9772 7378 C.F.: 80185250588